

Sponsor, enti più liberi

Il divieto sulla contribuzione a qualsiasi forma di sponsorizzazione da parte degli enti locali, imposto dalla manovra correttiva del 2010, deve intendersi rivolto a quelle spese che intendono sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dello stesso ente. Infatti, ammettere che il divieto posto possa estendersi a qualunque forma di contribuzione concessa dall'amministrazione locale, significherebbe un'esplicita violazione, da parte del legislatore nazionale, dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali. È quanto ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti Liguria, nel testo del parere n. 28/2011, con cui è stata fatta chiarezza sulla portata della disposizione contenuta all'articolo 6, comma 9 del dl n. 78/2010, ove si sancisce che, dal 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Sul punto, il comune di Ospedaletti richiedeva un parere alla Corte per sapere se fosse legittima la concessione di un contributo alle associazioni sportive locali per lo svolgimento delle attività sia ordinarie che straordinarie.

Secondo il collegio della magistratura contabile ligure, la ratio imposta dal legislatore è quella di limitare, nell'ottica di un generale contenimento della spesa pubblica, tutte quelle spese (ovvero le contribuzioni) che l'ente sostiene per eventi che non siano diretta espressione dei suoi compiti istituzionali. Sotto questo profilo, pertanto, sono ammesse le contribuzioni a soggetti terzi relative ad iniziative culturali, sportive ed artistiche che mirano a realizzare gli interessi della collettività amministrata, ovvero le finalità istituzionali demandate all'ente locale. È pacifico, ha ammesso la Corte, che tali iniziative, incardinate nel principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una «modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico, rispetto alla scelta dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività».

Se si volesse intendere la disposizione del citato articolo 6 come un divieto generalizzato a tutte le forme di contribuzione concesse dall'ente locale, ci si troverebbe di fronte ad una palese violazione, da parte del legislatore nazionale, dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali nell'esplicazione delle proprie funzioni fondamentali. Quindi la norma mira a realizzare il taglio dei costi amministrativi senza incidere sulle funzioni e sui compiti degli enti locali.

Antonio G. Paladino

ITALIA OGGI

26/8/2011